

Dimissioni abusive dal CdA da provare

In presenza di una clausola simul stabunt simul cadent la mancanza di una giusta causa di revoca è solo il riflesso dell'abuso nelle dimissioni

/ Maurizio MEOLI

Quando attraverso l'applicazione della clausola simul stabunt simul cadent si perseguono **finalità estranee** a quelle sue proprie, in particolare la revoca di un amministratore in assenza di giusta causa, sorge, in capo a quest'ultimo, il diritto al risarcimento del danno. A tali fini, tuttavia, occorre allegare e provare il presupposto della richiesta di risarcimento, ovvero l'**abusivo esercizio** del diritto di rinuncia, tralasciando l'elemento, logicamente successivo, della mancanza di una giusta causa di revoca. A precisarlo è il Tribunale di Milano nella sentenza n. [4955](#) del 20 aprile scorso.

In presenza della clausola statutaria simul stabunt simul cadent, la cessazione di taluni amministratori (maggioranza o minoranza) o anche solo di uno (o di un determinato amministratore) causa la cessazione dell'intero organo. Tale clausola è espressamente riconosciuta dall'[art. 2386](#) commi 4 e 5 c.c. e assolve alla funzione di **impedire** che il venir meno della composizione del CdA, per come eletto, possa turbare gli **equilibri interni** originariamente voluti per effetto della cooptazione di cui al primo comma dell'[art. 2386](#) c.c.; vale a dire della nomina, da parte degli amministratori rimasti, di nuovi consiglieri che sostituiscono i mancanti e restano in carica fino alla successiva assemblea. Essa, quindi, funziona da **stimolo** alla **coesione** dell'organo gestorio, perché ciascun amministratore è consapevole che le dimissioni di uno o di alcuni determinano la decadenza dell'intero Consiglio.

L'operatività della causa di decadenza è, dunque, automatica e, nel suo fisiologico operare, non implica una valutazione dei motivi interni delle singole dimissioni (*cf.* Trib. Milano n. [3388/2015](#)), che costituiscono **atto discrezionale**; come emerge dall'[art. 2385](#) comma 1 c.c., ai sensi del quale, per la rinuncia all'incarico non si richiede la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, prescrivendosi solo l'obbligo di comunicazione per iscritto della rinuncia al CdA e al Presidente del Collegio sindacale (*cf.* Cass. n. [21563/2008](#)).

Ciò, peraltro, è vero solo fino a quando l'applicazione della clausola in questione avviene secondo **buona fede**. Ma essa può prestarsi ad un uso **abusivo o strumentale** quando le dimissioni in grado di procurare la decadenza dell'intero organo sono unicamente o prevalentemente finalizzate ad eliminare amministratori sgraditi, da un lato, eludendo il disposto dell'[art. 2383](#) comma 3 c.c. (ma analoghe conclusioni valgono nelle srl in relazione agli [artt. 1723](#) comma 2 e [1725](#) c.c.), in base al quale l'amministratore può essere revocato dall'assemblea solo in presenza di una giusta causa, salvo, in caso contrario, il diritto al risarcimento del danno, e, dall'altro, aggirando le garanzie offerte dal

confronto assembleare anche al solo fine di ottenere una **congrua motivazione** delle ragioni dell'anticipata risoluzione (tra le altre, App. Milano [6 aprile 2001](#) e Trib. Milano [7 novembre 2012](#)).

In tal caso, come precisato dal Tribunale di Milano [24 maggio 2010](#), la clausola di cui si discute opererebbe come un **negozio indiretto**, teso all'utilizzo di un determinato modello negoziale per realizzare uno scopo che non corrisponde alla sua causa tipica, ma a quella di altro tipo negoziale, consentendo la realizzazione di un effetto "**simulato**" immeditato che non solo non sarebbe realizzabile mediante alcun "tipo" giuridico, ma che comunque corrisponderebbe a un interesse giuridicamente non meritevole di tutela.

A fonte di ciò, si riconosce comunque agli amministratori "non" dimissionari decaduti il diritto al risarcimento dei danni. Ma, come accennato, a tali fini occorre dimostrare che le dimissioni sono state abusive, ovvero poste in essere per **scopi diversi** da quelli per cui è riconosciuto il diritto a rinunciare alla carica, o strumentali, ovvero per eludere l'obbligo risarcitorio connesso alla revoca senza giusta causa.

La decisione in commento, inoltre, ritiene opportuno rimarcare le differenze tra la situazione di **abusivo esercizio** del diritto alla rinuncia da parte dell'amministratore in relazione all'operatività della clausola simul stabunt simul cadent e la **revoca** dell'amministratore da parte dell'assemblea in assenza di giusta causa. Nel primo caso, l'amministratore che contesta la legittimità della propria decadenza quale effetto delle dimissioni altrui deve provare che quelle dimissioni costituiscono un abuso del diritto da parte di chi le ha rese.

Nel secondo caso, invece, l'amministratore che contesta l'esistenza della giusta causa di revoca deve dimostrare che non sussistono, o che non sono illegittimi, quei suoi comportamenti che la società ha previamente indicato come giusta causa di revoca nella relativa assemblea.

Nel **primo caso**, quindi, solo indirettamente si discute della sussistenza o meno di una giusta causa di revoca degli amministratori "non" dimissionari, mentre direttamente è presa in considerazione l'**abusività o meno** della rinuncia dei dimissionari. I due aspetti sono collegati tra loro, ma il collegamento non è del tutto automatico. Sono ipotizzabili, infatti, casi in cui legittimamente, eseguendo in buona fede il contratto sociale, un amministratore rinunci alla carica senza che sussista una giusta causa di revoca in capo agli altri; in tal caso questi ultimi non hanno comunque diritto al risarcimento del danno.